

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRAZIANI, BRINA, MARNIGA, FAVILLA, DE CINQUE e LEONARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1989

Autorizzazione a procedere alla liquidazione delle spese ed alla ripartizione dei proventi della lotteria di Viareggio

ONOREVOLI SENATORI. - Nei precedenti due trienni 1983-85 e 1986-88 fu autorizzata la lotteria di Viareggio, istituita con legge 28 aprile 1983, n. 174.

Questo lo scopo: garantire un adeguato finanziamento al Carnevale di Viareggio, che già aveva, ma ancor più ha acquisito, un indiscutibile rilievo europeo. Glielo hanno consentito, in particolare, gli introiti della lotteria totalmente attribuiti al comune per le manifestazioni; senza di essi si rischierebbe di riportare il Carnevale di Viareggio a livello di iniziativa regionale, qual è stata nel passato, e di annullare il suo carattere peculiare e il suo rilievo nell'espressione artistico-artigianale con l'uso della cartapesta.

La costruzione dei carri di cartapesta gode di una tradizione che risale ad oltre cento anni e da tempo si sta pensando alla costruzione ed istituzione di una «Scuola della cartapesta», una specie di accademia delle arti, che possa coinvolgere nuove leve ed avviare i giovani talenti, già inclini a tale tipo di lavorazione artistica, a sbocchi di lavoro di tipo artigianale, che non si limitino alla sola costruzione dei carri del carnevale, ma possano avere applicazione anche nei settori del teatro, del cinema e dello spettacolo in senso lato.

La lotteria ha sinora permesso al Carnevale di Viareggio quel rilievo europeo che è quanto meno una componente essenziale del nostro patrimonio turistico.

L'abbinamento con la trasmissione di maggior richiamo della RAI-TV, il varietà del sabato sera, ha conseguito peraltro due importanti risultati:

- 1) la crescita di notorietà della manifestazione;
- 2) il secondo posto tra le lotterie nazionali, dopo quella di Capodanno, ottenuto nella vendita dei biglietti.

Per il 1989 era necessaria una nuova legge che autorizzasse la prosecuzione per un ulteriore triennio della lotteria stessa.

Era stato predisposto apposito disegno di legge, di iniziativa parlamentare, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 1988, a cui fu assegnato il numero 805. Tale disegno di legge fu approvato dal Senato il 20 luglio 1988 con la previsione in aggiunta di alcune nuove lotterie, ma la Camera dei deputati lo approvò stralciando le previsioni in estensione.

Di fronte a tale diversità di opinioni tra i due rami del Parlamento, considerando che la vendita dei biglietti doveva essere preceduta dalla stampa e dalla distribuzione e che erano ormai prossimi i tempi per la lotteria, il Governo ravvisò l'urgenza di un provvedimento legislativo che contenesse i punti fondamentali comuni alle votazioni avvenute alla Camera e al Senato e che autorizzasse lo svolgimento della lotteria: fu così emanato il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

Il decreto-legge prevedeva la devoluzione del 50 per cento degli utili della lotteria al comune di Viareggio per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e il versamento del

restante 50 per cento in conto entrata del bilancio dello Stato.

Il decreto-legge fu approvato dalla Camera dei deputati, con l'inserimento aggiuntivo della lotteria di Venezia, ma fu ulteriormente modificato dal Senato e pertanto decadde per decorrenza dei termini.

Il Governo, essendo ormai a buon punto le operazioni relative alla lotteria di Viareggio, approvò un nuovo decreto-legge, il n. 26 del 30 gennaio 1989, recependo il testo votato dal Senato il 25 gennaio dello stesso anno, pur facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

Il decreto-legge 30 gennaio 1989, n. 26, non è stato tempestivamente convertito in legge, al pari del precedente decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

Tuttavia, sulla base di quanto in essi stabilito, la lotteria si è svolta, sono stati venduti i biglietti ed assegnati i premi ai vincitori.

Sono però ancora rimaste da effettuare la liquidazione di parte delle spese e l'assegnazione dei fondi relativi all'utile da ripartire tra il comune di Viareggio, per le finalità indicate nella legge istitutiva del 1983, e lo Stato.

Il presente disegno di legge si propone di autorizzare tale riparto secondo le modalità stabilite nel decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e fatte salve secondo le proposte contenute nel comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, cioè assegnando il 50 per cento dell'utile della lotteria al comune di Viareggio e versando l'altro 50 per cento in conto entrata del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la liquidazione delle spese e la ripartizione degli utili derivanti dalla lotteria di Viareggio, effettuata in esecuzione dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26, non convertiti in legge.

Art. 2.

1. Gli utili della lotteria di cui all'articolo 1 per metà sono devoluti al comune di Viareggio, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono acquisiti in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.